

ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"

Via Emaldi, 1- 48022 LUGO (RA) - Tel. 0545299160
PEO: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it
Sito web: www.iclugo1.edu.it
CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFN1BM

ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 - "BARACCA"-LUGO

Prot. 0007959 del 22/09/2023

I-4 (Uscita)

REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO



ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"

Via Emaldi, 1- 48022 LUGO (RA) - Tel. 0545299160
PEO: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it
Sito web: www.iclugo1.edu.it
CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFN1BM

REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13.09.2023 con delibera n. 79)

VISTO il D. Lgs. n.196/2003 (*Codice Privacy* coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2023) e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;

RILEVATO che il *Codice Privacy* deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione), deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e dalle necessità concrete;

RILEVATO che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso Istituti scolastici deve garantire "*il diritto dello studente alla riservatezza*" (art.2, comma 2, D.P.R.n.249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;

VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Linee guida generali e casi specifici riferiti al contesto scolastico)", adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29;

VISTO il Provvedimento del Garante della Privacy n. 230 dell'8 maggio 2013: "Considerato che come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "...se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi...";

CONSIDERATO che come affermato nel Vademecum "La scuola a prova di privacy" – edizione 2023 – a cura del Garante per la Protezione dei Dati Personali "le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici possono essere oggetto di ripresa, per tutelare l'edificio e i beni ivi contenuti, anche in orario di apertura degli stessi; in tal caso, l'angolo visuale deve essere delimitato solo alle predette aree perimetrali esterne, escludendo dalle riprese quelle non strettamente pertinenti all'edificio (cfr. FAQ del Garante "Scuola e privacy", spec. FAQ n. 14, in www.gpdp.it)";

CONSIDERATO che l'edificio scolastico di via Emaldi, 1, sede degli Uffici Amministrativi e della Scuola Secondaria di primo grado "F. Baracca" è collocato all'interno di un'area definita da apposita recinzione aperta su due fronti tramite: - accesso pedonale e carrabile lato via Emaldi,1; - accesso pedonale e carrabile lato Viale Miraglia, s.n;

CONSIDERATO che la *reception* centrale e le postazioni dei Collaboratori scolastici sono posizionate in luoghi che non consentono di osservare i due accessi principali dell'edificio che rimangono, pertanto, privi di controllo;

CONSIDERATO che vi sono stati precedenti episodi di danneggiamenti e intrusioni da parte di ignoti;

VISTO che tali episodi hanno dimostrato che misure definite potenzialmente meno invasive sono state oggettivamente insufficienti, anche tenuto conto dell'ubicazione della struttura scolastica;

CONSIDERATO che in tale situazione si pongono problemi di tutela della proprietà da atti vandalici, nonché tutela dei beni della Scuola;

VISTO che appaiono pertanto sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello specifico, quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini durante gli orari di chiusura della Scuola;

VISTO l'art. 4 dello *Statuto dei lavoratori* che prevede che *gli impianti di videosorveglianza* possono essere utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.

Si delibera il seguente disciplinare:

REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA nell' area esterna dell'Istituto Comprensivo Lugo 1 "F. Baracca" - Sede centrale di via Emaldi, 1 - redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali.

Art. 1 - FINALITÀ

Le finalità che l'Istituto intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative a:

- a) prevenire atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne e nei giorni di chiusura dell'Istituto;
- b) garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica (studenti e personale);
- b) tutelare l'immobile in gestione all'Amministrazione scolastica;
- c) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nell'edificio scolastico di via Emaldi, 1, Sede centrale degli Uffici Amministrativi e della Scuola Secondaria di primo grado "F. Baracca".

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della Scuola.

Il sistema di videosorveglianza si compone di n. 2 telecamere istallate nell'area esterna (di pertinenza dell'Istituto) dell'edificio di via Emaldi, 1, Sede degli Uffici Amministrativi e della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Lugo 1 "F. Baracca".

Nella dislocazione delle 2 telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- La funzione di registrazione è attivata esclusivamente in orario di chiusura della Scuola;
- Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale A.T.A., degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'Istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.
- La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art.3 - FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI

La telecamera che riprende l'accesso pedonale e carrabile lato via Emaldi,1 e la seconda che riprende l'accesso pedonale e carrabile lato Viale Miraglia, s.n; attivano la funzione di registrazione esclusivamente in orario di chiusura della Scuola, dalle ore 19.00 alle ore 7.00, dal lunedì al venerdì e il sabato, dalle ore 14.00 alle ore 7.00 del lunedì successivo.

La registrazione è conservata per un periodo di 24 ore, al termine del quale, le immagini vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è prevista un'estensione del periodo di registrazione fino a 48 ore, onde consentire all'Istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'Istituto. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza "La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una

specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria." Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli.

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

Art. 4 - PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZA

Ai sensi del Regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto dell'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art 5. TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI

Il responsabile della gestione e del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Istituto, Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Ornella Greco con sede legale presso l'I.C. Lugo1 "F. Baracca" di Lugo (RA) 48022, via Emaldi,1, tel. 0545299160, email: raic815009@istruzione.it, in carica pro tempore in qualità di soggetto che effettua le verifiche.

Alle immagini in diretta provenienti dalla videocamera possono accedere solo i Collaboratori scolastici che prestano servizio nella postazione della *reception* sita presso l'ingresso centrale dell'Istituto. È fatto assoluto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni.

La copia delle immagini, nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G., può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare. I dati e le immagini non potranno essere divulgate in nessun altro caso.

Art 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati personali oggetto di trattamento vengono:
- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.
- e) Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 1, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
- 2) Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle Ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
- 3) Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore alle 24 ore estesa a 48 ore in caso di festività che vedono chiusa la Scuola.
- 4) In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.
- 5) La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- 6) È vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 7 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

L'Istituzione scolastica, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Area soggetta a videosorveglianza. In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo tutti i giorni, a chiusura dell'Istituto e nella mezz'ora antecedente alla riapertura il giorno successivo. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza". La Scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del

trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'Albo.

Art. 8 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza dell'edificio o della tutela ambientale, il titolare del trattamento potrà provvedere a visionare o registrare le immagini.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 9 - PUBBLICITÀ

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
- L'affissione all'Albo on line del presente provvedimento.

Art. 10 - INFORMAZIONE

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento e le risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento, composto da 12 articoli, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
- **2.** Il presente Regolamento manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio d'Istituto e verrà revisionato solo in caso di necessità urgenti dovute a motivi normativi o di diversa gestione, rimanendo in vigore fino alle necessità di modifica.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.09.2023 con delibera n. 79.